



COMUNE DI CARRARA

Decorato di Medaglia d'Oro al Merito Civile

Settore Urbanistica e SUAP

U.O. S.U.A.P.

PROVVEDIMENTO AUTORIZZATIVO UNICO n. 235 del 20 agosto 2019

IL DIRIGENTE

VISTA la domanda presentata in data 11.02.2019 (Prot. Gen.le n. 9703 del 11.02.2019 - Prot. SUAP n. 51 del 13.02.2019) dalla Sig.ra **Ernestina Vincentini**, nata a Stazzema (LU) il 26.10.1936 e residente in Carrara (MS) Viale Colombo, C.F. VNCRST36R66I942A, nella sua qualità di legale rappresentante della società "**Bagno Excelsior s.a.s. di Vincenzini Ernestina e C.**" avente sede legale in Marina di Carrara (MS) Viale C. Colombo n. 75, P.IVA 01356850451, con la quale è stata chiesta l'autorizzazione ad eseguire i lavori di ampliamento per adeguamento igienico funzionale nello stabilimento balneare denominato "**Bagno Excelsior**" posto in Carrara, fraz. Marina, Viale Vespucci n. 50, catastalmente distinto al foglio 106, mappali 104 (subalterno 1) e 105 (subalterno 1);

VISTA la comunicazione di avvio del procedimento e contestuale interruzione dei termini trasmessa con Prot. Gen.le n. 18901 del 15.03.2019;

VISTA l'Autorizzazione Paesaggistica n. 07 del 14.02.2018 rilasciata dall'U.O. Tutela del Paesaggio di questo Comune;

VISTA l'autorizzazione (Prot. n. 5748/RU del 13.02.2019) ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs. 374/90 con la quale l'Agenzia delle Dogane ha autorizzato la realizzazione delle opere;

VISTA la nota Prot. Gen.le n. 23274 del 02.04.2019 con la quale l'U.O. Demanio Marittimo del Comune di Carrara, per quanto di competenza ed ai soli fini demaniali, ha espresso parere favorevole preliminare necessario al rilascio dell'autorizzazione ad eseguire i lavori fatto salvo tutte le autorizzazioni, nulla osta, concessioni od altro atto previsto dal Piano Attuativo dell'Arenile, dal Codice della Navigazione e dall'ordinanza balneare n. 1 del 23/04/2014 vigente del Comune di Carrara;

VISTO il parere rilasciato dall'U.F. Igiene Pubblica e Nutrizione dell'Azienda USL Toscana Nord Ovest in data 02.04.2019;

VISTE le integrazioni documentali depositate con note Prot. Gen.le n. 36820 del 16.05.2019, Prot. Gen.le n. 58640 del 05.08.2019 e Prot. Gen.le n. 59657 del 08.08.2019;

VISTA la dichiarazione resa dalla Sig.ra Ernestina Vincentini, nella sua qualità di legale rappresentante della società "**Bagno Excelsior s.a.s. di Vincenzini Ernestina e C.**", in merito alle prescrizioni di cui alla normativa del P.G.R.A.;

DATO ATTO che l'intervento non rientra tra quelli esclusi dall'art. 228, comma 3, della L.R.T. 65/2014 e s.m.i.;

VISTO il parere favorevole rilasciato dal Nucleo di Valutazione nella seduta n. 10 del 08.08.2019;

RITENUTO pertanto di rilasciare l'autorizzazione alla realizzazione dell'intervento richiesto;

VISTO il D. Lgs. 31.03.1998 n. 112 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il D.P.R. 160/2010;

VISTO il D. Lgs. 18.08.2000 n. 267 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il DPR 06 giugno 2001 n. 380 e successive modifiche e integrazioni;

VISTA la L.R. 65/2014 e successive modifiche e integrazioni;

VISTE le norme generali per l'igiene del lavoro, emanate con D.Lgs. 09 aprile 2008 n. 81;

VISTO il vigente Piano Strutturale;

VISTO il vigente Regolamento Urbanistico;

VISTO il vigente Regolamento Edilizio Comunale;

VISTO il Regolamento Comunale di Igiene e Polizia Urbana;

VISTO il vigente Piano Attuativo dell'Arenile;

VISTI gli elaborati di progetto allegati alla suddetta istanza;

AUTORIZZA

La Sig.ra Ernestina Vincentini, sopra generalizzata, nella sua qualità di legale rappresentante della società **"Bagno Excelsior s.a.s. di Vincenzini Ernestina e C."** avente sede legale in Marina di Carrara (MS) Viale C. Colombo n. 75, P.IVA 01356850451, ad eseguire i lavori di ampliamento per adeguamento igienico funzionale nello stabilimento balneare denominato "Bagno Excelsior" posto in Carrara, fraz. Marina, Viale Vespucci n. 50, catastalmente distinto al foglio 106, mappali 104 (subalterno 1) e 105 (subalterno 1) secondo il progetto costituito da n. 9 (nove) tavole, che si allegano quale parte integrante del presente provvedimento.

I materiali di scavo prodotti potranno essere gestiti al di fuori della normativa vigente in materia rifiuti solo ottemperando alle disposizioni contenute e richiamate dall'art. 186 del D.Lgs. 152/06 e successive modifiche ed integrazioni.

Il contributo relativo agli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria e costo di costruzione risulta determinato nella misura sottoindicata:

- urbanizzazione primaria	€	1.061,11
- urbanizzazione secondaria	€	537,40
- costo di costruzione	€	653,70

TOTALE € **2.252,21** (Euro duemiladuecentocinquantadue/21).

Nell'attuazione dei lavori devono essere osservate le disposizioni, le leggi ed i regolamenti comunali in vigore.

E' inoltre fatto obbligo al soggetto autorizzato di notificare gli estremi dell'autorizzazione alle aziende erogatrici di pubblici servizi (energia elettrica, telefono, gas, acqua) a cui si fa richiesta per allacciamenti anche provvisori o riferiti all'attività di cantiere o di impianti particolari.

Qualora nell'esecuzione delle opere incorrano rischi derivanti da esposizioni ad agenti chimici, fisici e biologici, prima dell'inizio dei lavori è necessario ottemperare a tutte le incombenze prescritte dal D. Lgs. 15.08.1991 n. 277.

Qualora s'intenda dare esecuzione a strutture in cemento armato indicate nell'art. 1 della legge 5 novembre 1971 n. 1086, il costruttore è tenuto all'osservanza di tutte le norme contenute nella menzionata legge ed in particolare a provvedere alla denuncia all'Ufficio del Genio Civile di cui all'art. 4 prima dell'inizio dei lavori.

Al termine dei lavori le opere dovranno essere sottoposte al collaudo statico previsto dall'art. 7 della succitata legge e detto collaudo dovrà essere vidimato dall'Ufficio del Genio Civile per ottenere la dichiarazione di abitabilità e di agibilità della costruzione.

Qualora non siano state eseguite opere in cemento armato, deve essere presentata, unita alla domanda di abitabilità, una dichiarazione con la quale il Direttore dei Lavori o il costruttore attesti che nella esecuzione dell'opera a cui si riferisce la presente autorizzazione non sono state attuate strutture in cemento armato.

I lavori debbono essere iniziati entro un anno dal **20 agosto 2019**, data della presente autorizzazione, ed ottenere l'agibilità entro tre anni dalla data di inizio lavori.

L'inosservanza dei predetti termini comporta la decadenza dell'autorizzazione così come comporta lo stesso effetto l'entrata in vigore di nuove previsioni urbanistiche, con le quali l'autorizzazione stessa sia in contrasto salvo che i lavori non siano iniziati e vengano completati entro tre anni dalla data di inizio.

Il termine per completare le opere può essere, comunque, prorogato eccezionalmente se durante l'esecuzione dei lavori sopravvengano fatti estranei alla volontà del soggetto autorizzato, opportunamente documentati.

Qualora i lavori non siano ultimati nel termine stabilito il concessionario deve presentare istanza diretta ad ottenere una nuova autorizzazione; in tal caso la nuova autorizzazione concerne la parte non ultimata.

Prima dell'inizio dei lavori, il proprietario o chi ne abbia titolo deve comunicare al Comune il nominativo dell'impresa che realizzerà i lavori unitamente ai codici di iscrizione identificativi delle posizioni presso INPS, INAIL, CASSA EDILE dell'impresa; qualora successivamente all'inizio lavori si

verifichi il subentro di altra impresa, il proprietario o chi ne abbia titolo dovrà comunicare i relativi dati entro quindici giorni dall'avvenuto subentro, ai sensi dell'art. 141 comma 8 della L.R. 65/2014.

L'inizio dei lavori deve essere denunciato dal titolare dell'autorizzazione a mezzo di apposito modulo.

Dovrà del pari essere denunciata dal titolare la data di avvenuto completamento della copertura del manufatto.

Dovrà del pari essere denunciata dal titolare la data di avvenuta ultimazione dei lavori.

Il Comune si riserva, comunque, la facoltà di richiedere tra l'altro i seguenti documenti:

- i contratti di appalto o di prestazioni di opere in economia regolarmente registrati;
- le denunce all'Ufficio Provinciale dell'I.N.A.I.L. da parte delle ditte esecutrici.

A norma dell'art. 2 della L.R. n. 88 in data 06.12.1982 il soggetto autorizzato deve dare comunicazione dell'inizio dei lavori all'Ufficio del Genio Civile di Massa Carrara almeno 10 giorni prima.

Al momento dell'apertura del cantiere edile dovrà essere richiesta, ed ottenuta, se necessaria, autorizzazione di attività temporanea a norma delle finalità del D.P.C.M. 01.09.1991 e della delibera del C.C. n. 154 del 28.07.1992.

Ove siano richiesti atti di collaudo o autorizzazioni comunque denominate per l'avvio dell'attività si potrà far ricorso alla procedura di cui all'art. 10 del DPR 160/2010, ferma restando la normativa in materia di cantieri e impianti tecnici.

I dati di cui al presente procedimento amministrativo, ivi compresa la presente autorizzazione, sono trattati nel rispetto delle norme sulla tutela della privacy, di cui alla Legge 675/96 e successive modifiche ed integrazioni. I dati vengono archiviati e trattati sia in formato cartaceo sia su supporto informatico nel rispetto delle misure minime di sicurezza di cui al DPR 318/99 e successive modifiche. L'interessato può esercitare i diritti di cui all'art. 13 della Legge 675/96 presentando richiesta direttamente presso lo Sportello Unico per le Imprese.

L'autorizzazione è, in ogni caso, rilasciata fatti salvi i diritti dei terzi.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR Toscana entro il termine di 60 giorni dalla notifica, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di 120 giorni dalla notifica medesima.

ALLEGATI:

- 1) N. 1 copia elaborati grafici debitamente vistati.

Carrara, 20 agosto 2019

IL DIRIGENTE
Arch. Michele Bengasi Fiorini

Il sottoscritto si obbliga all'esecuzione delle prestazioni ed alla osservanza di tutte le prescrizioni contenute nel presente provvedimento.

Carrara li,20/8/2019.....

Il soggetto autorizzato